

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 21 GIUGNO 2012.....



CONFERENZA UNIFICATA

21 giugno 2012

2) Intesa sullo Schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"

Intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con legge 9 novembre 2001, n.401.

Si esprime **l'Intesa** condizionata all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati:

EMENDAMENTI INTEGRATIVI:

(DIRETTIVA CONCERNENTE "INDIRIZZI OPERATIVI VOLTI AD ASSICURARE L'UNITARIA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE") - TESTO DELL' 11 GIUGNO 2012

PAG. 5 (1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)

Al punto 1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, primo capoverso dopo le parole “Le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali” sono inserite le seguenti parole: *“compresi quelli comunali”*.

Al punto 1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, secondo capoverso dopo le parole “(...) potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.” aggiungere il seguente periodo *“Con le medesime modalità e caratteristiche i Comuni possono istituire elenchi cui iscrivere le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo locale”*.

PAG. 10 (2. BENEFICI NORMATIVI A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE LORO ORGANIZZAZIONI (ARTT.9 E 10 D.P.R 194/2001)

Al punto 2 BENEFICI NORMATIVI A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE LORO ORGANIZZAZIONI (ARTT.9 E 10 D.P.R 194/2001), secondo periodo dopo le parole “disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni” aggiungere le seguenti parole: *“e dell’Anci”*

PAG. 12 (2.2.2 ATTIVITA’ ED INTERVENTI DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE)

Al punto 2.2.2 ATTIVITA’ ED INTERVENTI DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE, terzo periodo dopo le parole: “relative procedure è rimessa alle singole Regioni.” sono aggiunte le seguenti parole: *“Il Dipartimento della Protezione Civile può stipulare un apposito accordo con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani al fine di semplificare le procedure finalizzate alle attività in ambito locale.”*



O, IN ALTERNATIVA:

si propone l'emendamento di seguito riportato:

PAG. 5 (1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)

Al punto 1.2 GLI ELENCHI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: *“Le Regioni disciplinano le modalità di iscrizione e cancellazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e dei criteri definiti nella presente direttiva”*.

